



# Diritto civile il Codice e i nuovi strumenti

## IL BOOM

Dai Paesi anglosassoni forte spinta all'utilizzo anche in Italia e in Europa

## GLI ESEMPLI

Dal deposito di una somma al patto di sindacato «apertura» a tutto campo

## IL FISCO

L'applicazione del Registro dipende dalla qualificazione che viene adottata

# Con il trust più tutele sul patrimonio

## IMPOSTE INDIRETTE

### Una liberalità che paga il registro in misura fissa

La tassazione dei trasferimenti patrimoniali in capo al trustee è il principale problema di imposizione indiretta relativo al trust. La tassazione dell'atto istitutivo di trust, infatti, non comportando attribuzioni patrimoniali, ma contenendo "solamente" le regole che disciplinano il trust, sconta unicamente l'imposta fissa di registro (attualmente pari a 129,11 euro).

Quando invece si tratta di dotare il trustee dei beni o delle risorse finanziarie necessarie per eseguire i compiti che gli sono stati affidati, sorge effettivamente un problema di tassazione di questi spostamenti.

● **La donazione.** Una vecchia tesi attribuiva una natura donativa alle attribuzioni da disporre a trustee (delibera Secit 11 maggio 1998 n. 37/1998; e Commissione tributaria provinciale di Treviso 29 marzo 2001 n. 27); ma si trattava di un'opinione che non solo era errata in punto di diritto (non si tratta certo di liberalità) ma che — formulata dal Secit — appariva anche abbastanza "interessata": era quella l'epoca in cui le donazioni venivano ancora pesantemente tassate e quindi la qualificazione in termini di donazione dei passaggi di beni da settlor a trustee significava probabilmente l'applicazione del trattamento tributario più sfavorevole possibile.

● **L'atto a titolo gratuito.** Se dunque l'atto di dotazione patrimoniale del trust non è una donazione, è però un atto a titolo gratuito, nel senso che appartiene alla categoria degli atti nei quali accanto al depauperamento di un soggetto e correlativo arricchimento della controparte, non corrisponde il contemporaneo depauperamento di quest'ultimo soggetto.

Pertanto, nel caso ad esempio di un atto avente a oggetto beni immobili, non può applicarsi il disposto dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, il Testo unico dell'imposta di registro, il quale dispone la tassazione con imposta proporzionale degli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili».

Apparirebbe quindi abbastanza scontato affidarsi alla norma residuale, contenuta nell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, che tassa con l'aliquota del 3% gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». Ovviamente peraltro, andrebbe poi aggiunto il 3 per cento a titolo di imposta ipotecaria e catastale.

Questa tesi in effetti è stata a volte sposata dal Fisco e la si trova accolta (oltre che dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi del 5 novembre 2001) in una risposta a un interpello formulata dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'agenzia delle Entrate e datata 28 settembre 2004 e in un'altra risposta a interpello datata 2 novembre 2005 e formulata questa volta dalla Direzione regionale Emilia Romagna. In precedenza, invece, la stessa Dre emiliano-romagnola, si era espressa favorevolmente all'applicazione dell'imposta in misura, concorrendo alla elaborazione di un documento frutto del lavoro di un gruppo di lavoro formato da esponenti dell'amministrazione finanziaria e di varie categorie professionali.

● **L'imposta fissa.** La tesi più plausibile sulla tassazione delle attribuzioni effettuate dal settlor al trustee è invece quella secondo la quale a questi trasferimenti sarebbe da applicare l'imposizione in misura fissa (tesi sostenuta, oltre che dalla sopra citata Dre Emilia Romagna, anche dalla Commissione tributaria regionale di Venezia nelle sentenze del 24 ottobre 2001 e del 23 gennaio 2003, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia dell'11 gennaio 2006).

Invero, l'attribuzione al trustee è un atto "neutro" che serve a conferirgli poteri e doveri di gestione; in capo al trustee non si manifesta alcuna capacità contributiva, tanto quanto accade nel caso dell'istituzione di un fondo patrimoniale oppure di intestazione di beni dal fiduciante al fiduciario e viceversa.

## La casa / L'intestazione

Il trust trova un'efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi litigano sull'intestazione di questi beni (si pensi all'appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all'intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano garanzia.

Tuttavia, vi è da fare il conto che in molti i casi i figli sono ancora

minorenni oppure sono comunque inesperti, e quindi non capaci di gestire il patrimonio loro intestato; infine, spesso si tratta di conciliare l'intestazione ai figli con l'esigenza di uno dei genitori di utilizzare stabilmente e tranquillamente i beni in questione (ad esempio abitativi), e quindi senza subire decisioni dei figli contrastanti con questi obiettivi.

● **Un caso battistrada.** Un caso simile a quello appena ipotizzato è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, in sede di omologazione di un accordo di separazione, nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia

## L'istituto può garantire numerosi interessi

### LE DECISIONI



● **Tribunale di Pordenone (ordinanza 21 novembre 2005)**  
Omologa accordo di separazione coniugale nel quale si istituisce il trust su alcuni immobili a favore dei figli



● **Tribunale di Trieste (sentenza 23 settembre 2005)**  
Afferma la validità dei trust interni e ordina l'intervento del notaio fondario del diritto di proprietà su un'area trasferita al trustee da un'Amministrazione Comunale al fine di ampliare un asilo nido ivi esistente, avvalendosi di somme versate al trustee da una fondazione bancaria



● **Tribunale di Firenze (sentenza 2 luglio 2005)**  
Afferma la validità in linea di principio dei trust interni e ritiene che il disponente possa vincolare in trust una propria quota di comunione ereditaria



● **Corte di Cassazione (sezione VI penale, sentenza 18 dicembre 2004)**  
Riconosce la validità dei trust interni



● **Tribunale di Velletri (sentenza 29 giugno 2005)**  
Afferma la validità di un trust interno, sottoposto al diritto inglese, in forza non della Convenzione de L'Aja ma del diritto civile italiano



● **Tribunale di Napoli (sez. II, 22 luglio 2004 e sez. X, 16 giugno 2005)**  
Ammette la trascrizione di atti iscrivibili di trust comportanti il trasferimento di beni immobili al trustee.



● **Tribunale di Parma (sentenza 3 marzo 2005)**  
Omologa un concordato preventivo nel cui ambito soggetti terzi hanno istituito un trust con lo scopo di vincolare un bene immobile al fine di soddisfare i creditori.



● **Tribunale penale di Venezia (sentenza 4 gennaio 2005)**  
Dichiara la legittimità del trust interno, precisando che il legittimario che si afferma lesa dal trust deve agire con l'azione di riduzione e non per la nullità del trust.



● **Giudice Tavolare di Trento (ordinanza 7 aprile 2005)**  
È concessa l'intervento del diritto di proprietà del trustee e l'annotazione della costituzione in trust.



● **Tribunale di Milano (decreto 23 febbraio 2005)**  
Omologato l'accordo di separazione personale in cui viene inserito l'atto istitutivo di un trust autodichiarato dal marito in favore della figlia minore.

Superata l'applicazione delle regole sulla donazione

Il motivo del successo che il trust ha ottenuto nel nostro Paese risiede dunque nella considerazione che il trust non è tanto una fra le possibili varie tecniche di pianificazione successoria o fiscale (e tanto meno è un modo per gabbarre creditori, fisco e parenti), ma è uno strumento che consente di tutelare una serie di interessi, lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche.

● **Senza trust.** Si pensi a un semplice esempio: tutti i giorni

accade che qualcuno depositi somme presso un professionista (immaginiamo, mediante la consegna di un assegno bancario), il quale evidentemente colloca nel proprio conto corrente bancario il denaro ricevuto in attesa di farne l'utilizzo convenuto con il depositante/cliente; si può trattare del deposito di una caparra confirmatoria che, per ragioni di reciproca tutela, viene appunto lasciata nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto ai contraenti; si può trattare di un deposito a garanzia (si immagini il caso del pagamento del prezzo di una compravendita di azienda, da cui scomputare imparzialmente il valore delle rimanenze di magazzino

che emergerà da un apposito inventario); eccetera. Ebbene, quelle somme, una volta nella disponibilità del professionista depositario, entrano a far parte del suo patrimonio

## SU INTERNET

I documenti del Lunedì  
Le decisioni della giurisprudenza di merito sul trust  
[www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

ri, ai quali non può essere eccepito che si trattava di somme non di titolarità del professionista. Si tratta di un'evidente situazione di svantaggio del cliente del professionista, il quale non trova rimedi negli strumenti tradizionali che il nostro ordinamento offre.

● **Con trust.** Se invece si ricorre al trust, si sfrutta l'effetto "segregativo" che il trust produce nel patrimonio di chi riceve quelle somme: il cliente/depositante diventa il "disponente" (o settlor) del trust, il professionista/depositario ne diviene il trustee, le somme che questi riceve non vanno a confondersi con il restante suo patrimonio, le cui vicende non influenzano dunque

la sorte delle somme depositate, le quali debbono essere utilizzate dal trustee, sotto sua personale responsabilità, a seconda dello scopo per il quale esse sono state depositate.

In particolare quelle somme non hanno nulla a che fare con il regime coniugale in cui il trustee si trovi, non subiscono alcuna conseguenza nel caso di sua morte, non sono aggredibili dai suoi creditori, non vanno a far parte del fallimento in cui il trustee eventualmente incappa per sue disavventure imprenditoriali.

Questo è però solo un piccolo esempio dell'infinita varietà di casi nei quali il trust può essere efficacemente utilizzato nel nostro ordinamento: e questi casi tanto più sono numerosi e variegati, quanto più spiccate sono la fantasia e l'abilità dei professionisti che sono chiamati ad agire in questo ambito.

Si può avere il caso delle azioni di un holding di controllo di un gruppo societario affidate a un trustee per gestire una successione generazionale o una ristrutturazione industriale; oppure il caso del trust di una abitazione o di altri immobili che un genitore intenda destinare a determinati familiari (sempre tenendo in conto però che non si possono con il trust violare le regole della legittimità e cioè della parte di eredità che necessariamente spetta a certi stretti familiari: coniuge e figli in primis) ovvero al sostegno di un disabile.

Ancora, di recente, per agevolare il buon esito di una procedura di concordato preventivo, è stato istituito un trust mediante il quale determinati soggetti (familiari dell'imprenditore in crisi) hanno messo a disposizione della procedura alcuni beni immobili, in modo che, con il ricavato della loro vendita, si incrementasse il margine di soddisfazione dei creditori.

PAGINA A CURA DI ANGELO BUSANI

## IMPOSTE DIRETTE

### Sui redditi prodotti si applica l'Ires al 33 per cento

Nell'ipotesi di costituzione di un trust le imposte dirette entrano in gioco in tre momenti: a) quando il disponente attribuisce i beni al trust; b) quando il trust produce redditi mediante lo svolgimento della sua attività di gestione dei beni trasferiti; c) quando il trust distribuisce somme o beni ai beneficiari.

● **Attribuzione dei beni.** Il trasferimento di beni a un trust può determinare ipotesi di tassazione solo se il settlor è un'impresa: in questo caso i beni trasferiti realizzerebbero una plusvalenza ovvero un ricavo sulla base del valore normale in quanto si tratterebbe di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Viceversa nel caso di privato l'attribuzione dei beni al trust non determina alcuna fattispecie di realizzo prevista dal Tuir.

● **I redditi del trust.** Il trust, in linea di principio, si considera un soggetto passivo d'imposta autonoma. In questo caso viene solitamente assimilato a un ente non commerciale per cui risulta tassabile sulle singole categorie di reddito. Praticamente si rende applicabile un criterio di tassazione simile a quello che l'ordinamento riserva a una persona fisica. Le differenze sono le seguenti:

a) il trust è soggetto all'Ires e quindi ad un'imposta sul reddito proporzionale con aliquota del 33% mentre una persona fisica applica le aliquote progressive;

b) nel caso di incasso di dividendi in capo al trust la tassazione avviene in dichiarazione sempre con riferimento al 5% del loro ammontare e questo senza che vi sia distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

La tassazione dei dividendi avviene in dichiarazione

Un problema che si pone per i beni trasferiti al trust è la definizione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi. Secondo una parte della dottrina si dovrebbe trasferire al trust il costo fiscale che il bene aveva presso il disponente.

● **Il trust trasparente.** Perché il trust sia considerabile quale soggetto passivo autonomo d'imposta è necessario che non vi siano elementi che possano far ritenere che si tratti di un mero soggetto interposto con la conseguenza che i redditi saranno attribuiti agli effettivi possessori (tipicamente il disponente oppure i beneficiari). Esempi di elementi da verificare per evitare un trust trasparente e quindi interposto si possono evidenziare nelle seguenti ipotesi indicate dalla risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003:

1) il trustee deve avere la piena possibilità di amministrare e gestire i beni. La discrezionalità del trustee può essere limitata dal disponente o dal protector ma solo in, limitate, particolari e specifiche situazioni;

2) il disponente non può essere anche trustee perché in questo caso non si verificherebbe un reale spopolamento dei beni.

● **Le erogazioni del trust.** Le somme che il trust eroga ai beneficiari non dovrebbero scontare alcuna imposizione diretta. Si tratta, infatti, di attribuzione ai beneficiari del patrimonio che il trust ha ricevuto dal disponente con la conseguenza che manca la natura reddituale di tali importi. In alcune situazioni il trust potrebbe attribuire ai beneficiari i redditi già tassati in capo allo stesso; anche in questa ipotesi non sembrano emergere fattispecie reddituali. Si segnala che in passato il Secit nella delibera n. 37 del 1998 aveva ritenuto che i trasferimenti al beneficiario risultavano tassabili quali redditi derivanti dall'impiego di capitale oppure come redditi assimilati al lavoro dipendente (vitalizi o altri assegni periodici). La dottrina ha sempre ritenuto che la prima ipotesi è sempre da escludersi in quanto il beneficiario non impiega alcun capitale. La seconda fattispecie dovrebbe, invece, essere limitata alla sola ipotesi di impegno specifico del trust alla erogazione periodica di una somma ai beneficiari e quindi quando l'atto costitutivo dello stesso prevede una disposizione in tal senso.

PRIMO CEPPELLINI  
ROBERTO LUGANO

## Tribunali in prima linea / Il riconoscimento

# I magistrati hanno giocato d'anticipo

I trust dei quali si ha notizia possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, ma con una netta prevalenza numerica dei primi.

Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.

Tra i secondi, la tipologia è più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via. Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.

● **Il valore.** Contrariamente a

quanto spesso si sente dire, il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto portatore di handicap sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta rurale; uno di quelli oggetto di un parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane.

Di livello economico un po' più elevato sono invece alcuni trust di natura commerciale: quello di patto di sindacato (sul quale si è pronunciato favorevolmente il Tribunale di Bologna) riguardava una Srl con capitale sociale di 480mila euro. Il trust disposto dal giudice fallimentare di Roma per la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento aveva un valore di 500mila euro.

Alcuni trust sono, invece, di notevole importanza economica, come quello fiorentino che ha vincolato l'intero patrimonio di una antichissima famiglia o l'altro, marchigiano, che mirava a tenere unito gran parte del patrimonio di un imprenditore per almeno due generazioni.

● **Chi fa il trustee.** La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere.

● **Il trust e la magistratura.** I giudici italiani hanno immediatamente percepito le valenze positive dei trust interni: la grandissima maggioranza delle decisioni pubblicate negli ultimi anni (si veda una selezione nella tabella qui sopra) ne hanno riconosciuto la legittimità. Di ciò "hanno fatto le spese" in particolare tut-

ti quei conservatori dei Registri immobiliari e del Registro delle imprese che, dinanzi alla nuova figura giuridica, hanno instintivamente reagito affermando che i trasferimenti di immobili o di partecipazioni societarie a un soggetto nella veste di trustee non potevano essere registrati.

Ci sono poi state controversie ereditarie, nelle quali si è sostenuto che i trust in Italia non hanno cittadinanza, ma esse non hanno trovato migliore accoglienza (Tribunale di Lucca) e, anzi, è stata questa l'occasione per chiarire definitivamente che i trust in materia successoria nulla hanno da spartire con i fedecommessi (Corte d'appello di Firenze).

I trust, tuttavia, vanno ben oltre la materia successoria: il giudice tutelare di Perugia ha autorizzato minorenni a compiere at-

ti relativi a due distinti trust; il Tribunale di Milano ha omologato la deliberazione di una società per azioni che intendeva garantire un prestito obbligazionario per mezzo di un trust di beni immobili; lo stesso tribunale ha revocato due trustee inadempienti e ne ha nominato due nuovi.

È ormai chiaro, dunque, che i giudici italiani si sono perfettamente compenetrati nel ruolo che gli sviluppi dei trust interni assegnano loro e hanno dato ragione alla linea che vuole evitare che le controversie relative ai trust abbiano luogo all'estero. La regola dei trust interni è che tutto si svolga in Italia: niente più trust istituiti presso banche svizzere o studi legali londinesi. I vantaggi sono di tutta evidenza, anche dal punto di vista economico.

Tra i casi frequenti quelli di assistenza a soggetti deboli

Un modo per salvaguardare beni comuni

# Una carta in più negli accordi tra ex coniugi

Il trust trova un'efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi litigano sull'intestazione di questi beni (si pensi all'appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all'intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano garanzia.

Tuttavia, vi è da fare il conto che in molti i casi i figli sono ancora

minorenni oppure sono comunque inesperti, e quindi non capaci di gestire il patrimonio loro intestato; infine, spesso si tratta di conciliare l'intestazione ai figli con l'esigenza di uno dei genitori di utilizzare stabilmente e tranquillamente i beni in questione (ad esempio abitativi), e quindi senza subire decisioni dei figli contrastanti con questi obiettivi.

● **Un caso battistrada.** Un caso simile a quello appena ipotizzato è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, in sede di omologazione di un accordo di separazione, nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia

della figlia stessa prima del compimento del trentesimo anno di età, ai suoi eredi testamentari e, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi e cioè (in mancanza di figli) ai suoi stessi genitori, per allora probabilmente divorziati. L'atto istitutivo del trust prevedeva invece che l'immobile "formasse" al padre qualora la figlia non giungesse al proprio trentesimo compleanno.

Si trattava, quindi, di "sterilizzare" le vicende patrimoniali e personali sia del padre sia della figlia e solo il trust poteva assicurare questo obiettivo; ciò che il Tribunale ha dunque riconosciuto come legittimo e quindi validato.

dunque stato possibile qualora l'immobile fosse rimasto di proprietà del padre, in quanto esso, ad esempio, avrebbe potuto diventare un possibile oggetto di aggressione da parte di qualsiasi suo creditore, mentre la certezza della destinazione non si sarebbe verificata qualora l'immobile fosse stato trasferito fin da subito alla figlia minore, perché l'edificio stesso avrebbe potuto essere alienato nel corso degli anni successivi e avrebbe comunque "risposto" dei debiti che, crescendo, la figlia avrebbe potuto contrarre.

Ancora, trasferendo immediatamente l'immobile alla figlia, esso sarebbe passato, in caso di morte

● **Trust interno e autodichiarato.** Il provvedimento favorevole del Tribunale di Milano ha tra l'altro assunto, oltre che il ruolo di un importante precedente nella materia del trust nel diritto di famiglia, anche un ulteriore duplice rilievo: il riconoscimento, da un lato, della validità del trust interno (quello fatto in Italia da soggetti italiani con riguardo a beni ubicati in Italia) e la conferma, d'altro lato, della utilità della formula del trust cosiddetto "autodichiarato", quello cioè ove il disponente nomina se stesso quale trustee, con ciò vincolandosi a dare ai beni oggetto del trust la finalizzazione indicata nelle

tavole costitutive del trust stesso. Con il trust "autodichiarato", il padre, proprietario dell'immobile destinato alla figlia, ne è rimasto quindi proprietario ma è divenuto obbligato a seguire le disposizioni dell'atto istitutivo del trust, redatto d'intesa con la moglie.

In caso di sua morte nel vigore del trust non si verificherebbe successione ereditaria per quanto riguarda quell'immobile che, essendo "segregato", passerà non più ai suoi eredi, ma al nuovo trustee, in vista di entrare in proprietà della figlia beneficiaria al compimento del suo trentesimo anno d'età.

Piena proprietà alla figlia ancora minorenni